



05. MAR. 2002

Il

Prot. n. 1608/2.0

A TUTTE LE IMPRESE

AI CONSULENTI DEL LAVORO

LORO SEDI

Oggetto: Circolare n°2
Ritenuta fiscale sul contributo Cassa Edile anno 2001.

Com'è noto, in base alle disposizioni contenute nell'art.3 del D.Lgs.314/97, la contribuzione ex art. 37 del c.c.n.l. a carico del datore di lavoro e del lavoratore a favore della Cassa Edile va assoggettata a ritenuta fiscale solo per la quota destinata a finalità di assistenza sociale.

Le circolari del Ministero delle Finanze n° 235/E del 1998 e n° 55 del 1999, nel chiarire la non assoggettabilità fiscale dei contributi destinati alla gestione della Cassa Edile e alla fornitura degli indumenti da lavoro e relativi alla protezione individuale, prevedono la competenza delle Casse Edili per l'individuazione dei contributi che vanno ad alimentare prestazioni di carattere assistenziale sociale e quelli che vanno ad alimentare prestazioni di carattere assistenziale sanitario.

Ciò premesso, questa Cassa ha provveduto alla suddivisione, sulla base dei risultati di bilancio, del contributo dovuto dai datori di lavoro in base all'art.37 del c.c.n.l. in vigore, **individuando quello utilizzato per prestazioni di carattere assistenziale sociale nella misura dello 0,70%.**

Questo importo percentuale dovrà essere utilizzato dalle Imprese per il calcolo del conguaglio fiscale da operare sulle retribuzioni dei propri dipendenti **relativamente all'anno 2001.**

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Il Direttore
(Dott. Sergio Carola)